

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Vivier/Commissione**

(Causa F-29/05) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Inquadramento nel grado — Gradi previsti nell'invito a presentare candidature — Modifica delle norme di inquadramento degli agenti — Art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto — Applicazione per analogia)*

(2010/C 328/91)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* Jean-François Vivier (Patten, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, A. Coolen e É. Marchal, avocats, successivamente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. Krämer e K. Herrmann, agenti, successivamente J. Currall, agente)

### Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione con la quale il ricorrente viene inquadrato nel grado A\*6 alla sua assunzione come agente temporaneo.

### Dispositivo

1) *La decisione di inquadramento della Commissione europea, allegata al contratto integrativo del 21 luglio 2004 del contratto di agente temporaneo sottoscritto dal sig. Vivier il 10 giugno 2004, è annullata.*

2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Vivier.*

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 6.8.2005, pag. 31 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il ruolo T-196/05 e poi trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Gudrun Schulze/Commissione europea**

(Causa F-36/05) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell'assunzione — Inquadramento nello scatto — Art. 32 dello Statuto — Artt. 2, 5 e 12 dell'allegato XIII dello Statuto — Discriminazione in base all'età — Parità di retribuzione per un lavoro di identico valore — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine)*

(2010/C 328/92)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* Gudrun Schulze (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume, quindi avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

*Parte interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

### Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione recante l'inquadramento della ricorrente, iscritta in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli contenute in quest'ultimo [art. 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari], e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni

### Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 6.8.2005, pag. 36 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-207/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).